

## Precluse le agevolazione ICI al pensionato coltivatore diretto

**Cass Sez.V. Civ. 31 maggio 2017, n. 13745 - Di Iasi, pres.; Chindemi, est.; De Renzis, P.M. (conf.) - Comune di Spoltore (avv. Del Federico) c. F.R. (avv. Chiarini). (Conferma Comm. trib. reg., Sez. dist. Pescara 20 febbraio 2013, n. 115)**

*In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti.*

(Omissis)

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Spoltore e dell'appello incidentale del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara confermava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005 emessi nei confronti di F.R., con esclusione delle sanzioni.

Rilevava al riguardo la Commissione tributaria regionale, respingendo il motivo di appello incidentale con il quale il contribuente contestava gli avvisi impugnati per carenza di motivazione, che il F. non aveva diritto alla esenzione ICI, essendo pensionato.

Il contribuente impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale deducendo quattro motivi.

L'intimato Comune si è costituito con controricorso formulando anche ricorso incidentale avverso il quale il contribuente si è difeso con controricorso; il Comune ha presentato memoria.

### DIRITTO

1. In ordine logico va esaminato preliminarmente il primo motivo del ricorso incidentale in cui si riduce la nullità della sentenza e dell'intero procedimento con richiesta di remissione della causa alla Commissione tributaria provinciale per violazione del principio del contraddittorio e, nello specifico, dei termini a difesa previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la C.T.P. trattato nel merito il ricorso all'udienza del 14 luglio 2011, in assenza della costituzione del resistente e delle comunicazioni necessarie per legge, non essendo neppure spirato il termine per la costituzione in giudizio del Comune.

Tale rilievo, così come evidenziato nella sentenza impugnata, riguarderebbe solo la parte della decisione che ha per oggetto il ricorso relativo all'anno 2005, in quanto per l'anno 2004 il Comune si era ritualmente costituito ed era stata data comunicazione dell'udienza di discussione a cui ha comunque presenziato il difensore del Comune, sia pure per il ricorso relativo all'anno 2004. Peraltro, poiché i due avvisi di accertamento, come i due corrispondenti ricorsi, sono sovrapponibili e il secondo, relativo all'anno 2005, non presenta elementi di giudizio diversi da quello relativo all'anno 2004, non risulta violato il diritto alla difesa e al contraddittorio, in mancanza di esplicite indicazioni di attività processuali o difese ulteriori precluse al Comune dal fatto di non essersi potuto costituire ritualmente anche in relazione al secondo ricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso principale il contribuente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di motivazione, formulata in sede di appello incidentale.

La censura è infondata. In base alla previsione generale di cui al legge n. 212 del 2000, art. 7, l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, legge n. 241 del 1990, ex art. 3, indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione».

L'art. 52 cit., comma 2 bis, (introdotto dalla d.lgs. n. 32 del 2001, art. 4) stabilisce anch'esso - a pena di nullità - che l'atto debba indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato»; aggiungendosi che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Ciò premesso, si ritiene che la decisione resa sul punto dalla sentenza della C.T.R. impugnata abbia dato compiutamente conto della peculiarità della fattispecie; così come rilevato nella sentenza impugnata, «gli avvisi contengono l'analitica elencazione dei terreni, distinti tra aree fabbricabili ed agricole, il rispettivo valore catastale, l'aliquota applicata, la somma per ciascuno dovuta, per cui dal documento il F. ha potuto trarre esaustiva contezza delle ragioni sottese all'accertamento, così com'è peraltro empiricamente dimostrato dal fatto che si è poi difeso compiutamente».

Il convincimento così reso, sufficientemente argomentato, del giudice di appello non appare, dunque, censurabile sul piano logico-giuridico.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente impugna la sentenza della C.T.R. nella parte in cui ha ritenuto insussistenti nel merito i requisiti richiesti per il riconoscimento del regime agevolativo previsto per i coltivatori diretti, imprenditori agricoli, non avendo provato, in aggiunta ai requisiti formali (l'iscrizione agli elenchi ex SCAU e assoggettamento agli obblighi

assicurativi per invalidità, vecchiaia malattia, anche quello sostanziale della diretta conduzione del terreno; con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce di aver provato i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, costituiti dall'iscrizione negli appositi elenchi *ex* SCAU e l'assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia; col quarto motivo il ricorrente contesta la sentenza impugnata per aver dichiarato non provata la conduzione diretta del fondo, circostanza che sarebbe stata posta a fondamento dell'impugnazione.

Tali motivi, in quanto logicamente connessi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

Ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 504 del 1992, d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 9 e 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorché inseriti in P.R.G. come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla legge n. 9 del 1963, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono:

- a) iscrizione agli appositi elenchi *ex* SCAU;
- b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;
- c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;
- d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr Cass. 16 aprile 2010, n. 9143).

Il contribuente ha provato la sussistenza dei soli primi due requisiti, senza fornire elementi da cui desumere il riconoscimento degli ulteriori presupposti per usufruire dell'agevolazione.

La C.T.R. ha correttamente interpretato la normativa afferente al regime ICI di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, ritenendo non sufficiente il riscontro dei requisiti formali (attestazione di agricoltore, iscrizione agli elenchi *ex* SCAU e adempimento degli obblighi assicurativi), ritenendo necessaria anche la prova di quelli sostanziali per il riconoscimento del diritto all'agevolazione, non fornita dal contribuente relativamente alla conduzione diretta del fondo ed alla circostanza di non godere di trattamenti pensionistici. Osserva questa Corte che la disciplina agevolativa non può essere ancorata al solo criterio formale dell'iscrizione agli elenchi *ex* SCAU; la *ratio* della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte cost. n. 336/2003) che, ai fini dell'applicazione dell'ICI, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nel d.lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ha statuito che «la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 Cost., e in relazione alla suddetta *ratio* incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito».

Il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo *status* di pensionato al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

Questa Corte ha infatti chiarito come «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti» (Cass. n. 12565 del 2010, cfr Cass. sent. n. 9601 del 13 giugno 2012).

3 Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Comune eccepisce violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all'art. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarate non dovute le sanzioni ritenendo sussistente l'obiettivo condizione di incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione della norma, ingenerata dallo stesso ente impositore che avrebbe annullato il precedente avviso di accertamento.

Il motivo è infondato.

Per incertezza normativa obiettiva, quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione che si crea per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, rilevabile attraverso una serie di «fatti indice», quali la difficoltà d'individuazione o d'interpretazione di disposizioni normative, l'assenza o contraddittorietà d'informazioni o prassi amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale o tra opinioni dottrinali, l'adozione di norme d'interpretazione autentica o esplicative di norma implicita preesistente.

Orbene, in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della legge n. 12 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, (c.d. Statuto del contribuente), è stato affermato che «costituisce situazione tutelabile

quella caratterizzata: *a)* da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; *b)* dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; *c)* dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono;...» (Cass. n. 23309 del 2011).

La C.T.R., con decisione conforme a tali principi, ha motivatamente ritenuto che sussiste la obiettiva incertezza, ingenerata dallo stesso ente impositore, circa la portata e l'ambito di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, situazione riconducibile sia alla oggettiva difficoltà della conoscenza o interpretazione di una norma, sia ad un comportamento della pubblica amministrazione. in assenza anche di precedenti specifici di questa Corte, all'epoca dei fatti contestati (cfr Cass. Ord. n. 14080 del 4 giugno 2013). Vanno, conseguentemente, respinti entrambi i ricorsi, principale ed incidentale.

*(Omissis)*

## Precluse le agevolazione ICI al pensionato coltivatore diretto

In Cassazione pendono tuttora ricorsi relativi a tributi ormai soppressi in quanto sostituiti da altri. È il caso, ad esempio, dell'ICI (imposta comunale sugli immobili), istituita con il d.lgs. n. 504/1992, che è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2011 e alla quale è poi subentrata l'IMU (imposta municipale propria), introdotta dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011.

Fra i vari argomenti, oggetto di contenzioso, quello che riguarda i titolari di trattamenti pensionistici derivanti dall'esercizio dell'attività in agricoltura è stato (ed è) certamente uno dei più dibattuti; nella maggior parte dei casi il motivo del contendere è inerente al disconoscimento, da parte del Comune, delle agevolazioni a favore del titolare di terreni agricoli che, pur essendo stato cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti, continua a condurre il fondo.

Per i terreni agricoli posseduti (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento) e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), l'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedeva infatti due tipologie di agevolazioni ICI e precisamente:

- una franchigia fino a 25.822, 84 euro;
  - riduzioni d'imposta, per la parte eccedente l'importo della suddetta franchigia e fino a 129.114,22 euro.
- L'art. 2, comma 1, lett. *b*), secondo periodo, dello stesso decreto precisava inoltre che non erano considerate fabbricabili le aree utilizzate come terreni agricoli da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (*ex* imprenditori agricoli a titolo principale).

I terreni in questione – secondo la disposizione di legge – erano quelli sui quali, ancorché inseriti nel Piano regolatore generale, persisteva l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

La norma contemplava, quindi, «una finzione giuridica» di non edificabilità di alcuni terreni che, nel rispetto di specifiche condizioni, dovevano essere considerati agricoli e non aree fabbricabili. Ai fini dell'imposta, quindi, usufruivano degli stessi benefici previsti dal suddetto art. 9.

Erano in ogni caso esenti da ICI, in base al disposto dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 le agevolazioni previste dal menzionato art. 9 competevano solamente alle persone fisiche, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (ora IAP), iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 e assoggettate al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Pertanto coloro che non risultavano più iscritti sia negli appositi elenchi comunali che nelle relative gestioni previdenziali (ad esempio: INPS) non potevano usufruire delle previste riduzioni ed erano così obbligati all'intero versamento dell'imposta. Tali soggetti erano appunto i titolari di trattamenti pensionistici derivanti dall'esercizio dell'attività in agricoltura.

Su questo specifico argomento, come accennato in premessa, la Cassazione è intervenuta più volte<sup>1</sup> affermando, in relazione anche a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 2, comma 1, lett. *b*) del d.lgs. n. 504/1992, che per il conseguimento delle citate riduzioni dovevano sussistere tre requisiti fondamentali, e cioè:

- la qualifica di coltivatore diretto o di IAP;
- la conduzione diretta dei terreni;
- l'iscrizione negli appositi elenchi comunali (riservati espressamente a coloro che si dedicano all'attività agricola) nonché all'Ente previdenziale.

---

<sup>1</sup> Cass. Sez. V. Civ. 7 gennaio 2005, n. 214, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 5; Cass. Sez. V. Civ. 11 aprile 2008, n. 9510, *in*, 2008, 4, 564.

Queste considerazioni sono state successivamente ribadite nella sentenza n. 15516 del 30 giugno 2010 con la quale la Cassazione ha, altresì, evidenziato come il requisito della conduzione diretta dei terreni dovesse essere provato a parte e in via autonoma poiché poteva accadere che un soggetto, iscritto in quell'elenco, di fatto non conducesse direttamente il fondo; presupposto per il disconoscimento dell'agevolazione.

In quella circostanza il titolare (*ex* coltivatore diretto) di una pensione sociale riteneva (impropriamente) che tale condizione non poteva comunque pregiudicare il riconoscimento dei suddetti benefici.

I giudici di legittimità, richiamandosi a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 336 del 2003<sup>2</sup>, in cui è stata dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale delle norme in materia di ICI, evidenziarono come il godimento di una pensione sociale era incompatibile con la qualità di coltivatore diretto.

Con la citata ordinanza, la Corte delle leggi ha osservato, infatti, che, «in relazione alla *ratio* del beneficio fiscale in funzione incentivante di un'attività agricola volta ad un razionale sfruttamento del suolo, non appare manifestamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi coloro che – per il limitato numero di giornate lavorative che la coltivazione dei fondi di loro proprietà richiede ovvero per il fatto di godere di trattamenti pensionistici – all'evidenza non traggono dal lavoro la loro esclusiva fonte di reddito».

Di recente la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi nuovamente sulla stessa questione con quattro distinte sentenze<sup>3</sup>, compresa la n. 13745 del 31 maggio 2017 in epigrafe.

Anche in questi casi, l'oggetto del contendere era costituito dal mancato riconoscimento del Comune dei benefici, *ex* art. 9 del d.lgs. n. 504/1992, nei confronti di pensionati agricoli; agevolazioni che i giudici di primo e secondo grado non hanno ritenuto di riconoscere in ragione proprio della loro condizione di titolari di trattamento pensionistico.

Nel caso in commento la C.T.R. aveva accertato che l'interessato non era stato in grado di provare, in aggiunta alla sussistenza dei requisiti formali (iscrizione agli elenchi *ex* SCAU e assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, vecchiaia malattia) anche quello sostanziale della diretta conduzione del terreno.

Come già sottolineato, la prova della sussistenza di tali requisiti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione<sup>4</sup>. Il contribuente, nella circostanza, ha provato la sussistenza dei soli primi due requisiti, senza fornire elementi da cui desumere il riconoscimento degli ulteriori presupposti per usufruire dell'agevolazione.

Conformemente ad un indirizzo consolidato della giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno fatto presente che il riconoscimento delle agevolazioni non può essere ancorato «al solo criterio formale dell'iscrizione agli elenchi *ex* SCAU; la *ratio* della disposizione agevolativa è quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 87/2005 che, ai fini dell'applicazione dell'ICI, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nell'art. 9 d.lgs. n. 504/92 ha statuito che «la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 della Costituzione, e in relazione alla suddetta *ratio* incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che – nel fatto di godere

<sup>2</sup> Corte cost. 7 novembre 2003, n. 336, in *Foro it.*, 2004, I, 4.

<sup>3</sup> Cass. Sez. V. Civ. 7 giugno 2017, n. 14132, n. 14134 e n. 14135.

<sup>4</sup> Cass. Sez. V. Civ. 16 aprile 2010, n. 9143, in questa Riv., 2010, 11, 682, con nota di: AGNOLI.

<sup>4</sup> Cass. Sez. V. Civ. 21 maggio 2010, n. 12565, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 5, 798; Cass. Sez. V. Civ. 13 giugno 2012, n. 9601, *ivi*, 2012, 6, 784 e in *Vita not.*, 2012, 3, 1459.

di trattamenti pensionistici – all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito».

Richiamandosi a precedenti sentenze, la Cassazione, condividendo l'operato del Comune (avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005) ha affermato che «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti»<sup>5</sup>.

In sostanza, il maturare del trattamento pensionistico esclude che il soggetto che ha fruito dell'agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, in quanto lo *status* di pensionato è ostativo al riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo «irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico».

È stato già fatto presente che l'ICI è stata sostituita dall'IMU la quale ricalca in linea generale il tributo soppresso. La sentenza in commento (al pari di quelle di recente pubblicazione) è destinata parimenti a fare chiarezza per quanto concerne l'imposta municipale propria nel senso che, essendo prevista l'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola (a prescindere dall'ubicazione del terreno), consegue che il titolare di trattamenti pensionistici è soggetto al pagamento della suddetta imposta.

Ma il discorso, in materia di ICI, sui «pensionati» in agricoltura non si esaurisce ai soli terreni poiché, in altre occasioni, ha riguardato anche i fabbricati rurali, in particolare quelli ad uso abitativo, come dimostrato dalla giurisprudenza e dalla prassi ministeriale.

La Cassazione, ad esempio, con sentenza n. 16527 del 14 luglio 2010<sup>6</sup>, ha chiarito che il fabbricato utilizzato dal pensionato agricolo conservava la ruralità anche quando l'annesso terreno era condotto da terzi in possesso dei requisiti fiscali previsti dall'art. 9, comma 3, lett. *d*) del d.l. n. 557/1993.

L'Amministrazione finanziaria<sup>7</sup> dal canto suo ha fatto presente (sempre ai fini ICI ma tuttora attuali) che, relativamente ai requisiti soggettivi richiesti, doveva sussistere anche la condizione di cui all'art. 9, comma 3, lett. *d*), la quale dispone che il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

Pertanto, nel caso di continuità dell'esercizio dell'attività agricola sul fondo, il requisito relativo all'ammontare del volume d'affari doveva essere verificato in capo al soggetto senza tener conto del trattamento pensionistico percepito. In tal caso l'attività esercitata direttamente dal pensionato sul fondo doveva assumere i connotati di una vera e propria attività economica, produttiva di ricavi, quale, per esempio, quella finalizzata alla produzione dei prodotti agricoli per la vendita.

A tal scopo poteva essere indicativo il possesso, da parte del pensionato medesimo, della partita IVA senza trascurare poi l'eventuale necessità della riapertura di una nuova posizione previdenziale (nel caso in cui non sia più iscritto all'INPS)<sup>8</sup> e l'iscrizione alla Camera di commercio con la qualifica di imprenditore agricolo.<sup>9</sup>

Diverso, infine, il caso del pensionato non più dedito all'attività agricola; in assenza di conduzione del fondo, nessuna «ruralità» per il fabbricato.

---

<sup>6</sup> In questa Riv., 2011, 707, con nota di CENICOLA e ORLANDO.

<sup>7</sup> Nota prot. n. 2208/164688 del 2008.

<sup>8</sup> Art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 e art. 58 del d.lgs. n. 446/1997.

<sup>9</sup> Art. 9, comma 3, lett. *a-bis*) del d.l. n. 557/1993.

Da ultimo una riflessione: una rilevante porzione della proprietà fondiaria è riconducibile a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che, sebbene in pensione, conservano vivo il legame che li unisce alla terra poiché si tratta di un vincolo quasi indissolubile fatto di dedizione, amore e sacrifici; un rapporto che si traduce pertanto nella continuità dell'attività lavorativa. Un aspetto che non va comunque trascurato perché fa parte della secolare cultura «contadina» e di cui occorrerebbe tenere conto.

Proprio per questo e per evidenziare le problematiche che coinvolgono questa categoria di soggetti è sembrato, quindi, opportuno ampliare la trattazione anche ad altre questioni per una visione significativa della complessa realtà nella quale i pensionati agricoli si trovano a doversi confrontare.

*Luigi Cenicola*